## INTRODUZIONE

La disciplina del processo contro l'imputato irreperibile, funzionalmente connessa alla normativa sulla contumacia, rappresenta una delle materie che richiedono maggiormente apporti innovativi di sistema. Con i numerosi progetti di riforma degli ultimi anni si è concentrata l'attenzione sulla necessità di riequilibrare i diritti dell'imputato con le esigenze di giustizia. Quest'idea ha all'origine una rivalutazione del complesso delle garanzie da riconoscersi all'imputato in virtù sia del contributo offerto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sia dell'impronta prevalentemente accusatoria che caratterizza il codice di rito del 1988. Perché un nuovo bilanciamento sia possibile è necessario considerare i valori che stanno alla base della questione.

In primo luogo l'attenzione deve focalizzarsi sul diritto alla presenza dell'imputato nel proprio processo. Si tratta di una situazione soggettiva che tutela la libertà di autodeterminazione dell'accusato. L'imputato, che guadagna dalla Rivoluzione Francese il ruolo di soggetto del processo (e non più oggetto), diviene titolare di un insieme di facoltà a lui spettanti nel corso dell'attività processuale. Poiché l'applicazione della norma incriminatrice si fonda sull'accertamento della natura personale della responsabilità dell'accusato, assume grande importanza il significato da riconoscersi al requisito della volontaria partecipazione al processo.

La presenza, tuttavia, va garantita e non imposta. Il venir meno, infatti, del carattere d'imperio che definiva il "precetto a comparire", tipico di visioni dispotiche del potere, ha privato la contumacia di quel carattere di disobbedienza all'ordine sovrano e degli effetti svantaggiosi ad essa collegati. L'imputato è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a che vengano realizzate tutte le attività necessarie a garantire che egli partecipi al processo.

La consacrazione ufficiale del diritto alla presenza dell'imputato in giudizio si deve all'opera della giurisprudenza di Strasburgo che, a partire dagli anni '80, si è pronunciata in numerose occasioni sulla compatibilità dei procedimenti in assenza con l'art. 6 della CEDU. Nella

maggior parte dei casi le condanne che l'Italia ha subito si sono basate non sull'illegittimità del processo in assenza (o *par contumace* o *by default*) ma sulla circostanza che non era possibile, per l'imputato condannato in contumacia, ottenere una revisione del procedimento qualora non fosse stata provata la rinuncia volontaria a comparire.

In secondo luogo si devono considerare i distinti aspetti del diritto di difesa messi in luce dai giudici europei. La difesa non può più essere intesa come mero diritto a resistere all'accusa (in questo senso compatibile con i sistemi inquisitori), bensì va dotata di un contenuto più ampio. Le articolazioni di detto diritto non possono esaurirsi nella sola garanzia ad una assistenza tecnica ma devono ricomprendere, ad oggi, anche il diritto ad essere informato dell'accusa quanto prima, il diritto a confrontarsi con l'accusatore, il diritto ad un interprete, il diritto di preparazione della difesa ed i limiti all'utilizzabilità delle prove assunte in violazione di diritti fondamentali. Tali aspetti vanno a delineare in modo specifico il contenuto di quel diritto al "giusto processo" (previsto, a livello interno, dall'art. 111 Cost.) che rappresenta l'aspetto più intimo del sistema accusatorio.

Il diritto ad essere presente e il diritto di difesa devono essere combinati per andare a costruire un sistema che né lasci nelle mani dell'imputato la decisione di continuare il processo, né autorizzi lo Stato ad una celebrazione dello stesso indipendentemente dalla effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium*.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo già dal 1985, nel caso Colozza, aveva formulato quel principio secondo cui, essendo la partecipazione personale all'udienza una "facoltà" di cui è titolare il destinatario di un'accusa penale, solo questi vi può rinunciare legittimando la celebrazione del processo in assenza.

Obbligare alla presenza, peraltro, apparirebbe una soluzione anacronistica. L'esercizio dell'azione penale, come diritto derivante dalla volontà punitiva dello Stato, non può essere associato ad un obbligo dell'accusato di sottostare al procedimento penale.

Il non prevedere l'obbligo della presenza al processo, però, ha la sola conseguenza di non rendere di per sé illegittimo un processo celebrato senza l'imputato. Il rito contumaciale mantiene la sua validità ma va, ad oggi, ricollegato ai cardini del garantismo.

La regolamentazione dei diversi istituti del processo penale, allora, deve porsi l'obiettivo, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza europea, di mantenere un equilibrio tra la potestà punitiva statale ed i diritti dell'imputato. E', pertanto, necessario studiare se le garanzie ad oggi esistenti nel giudizio in contumacia per l'imputato irreperibile siano sufficienti e, laddove non lo appaiano, valutarne le carenze e proporre soluzioni.